

---

# NOTIZIARIO

*Numero 16*

[www.laprevidenza.it](http://www.laprevidenza.it)



*Supplemento di Laprevidenza.it – Mensile di informazione*

Reg. Trib. PT 537 del 7.12.2000 – ISSN 1724 – 5117 – Direttore Responsabile Giovanni Dami

**Versione elettronica PDF \* Copia di Laprevidenza.it Notiziario** \* E' consentita la stampa e la copia per uso esclusivamente personale. *Riproduzione vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto della redazione.* I testi dei provvedimenti normativi e giurisprudenziali linkati o pubblicati non rivestono carattere di ufficialità: Laprevidenza.it declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

**Redazione:** [info@laprevidenza.it](mailto:info@laprevidenza.it) – Fax 178 221 3637 \* **Editore:** Associazione La Previdenza.it – Via Giuseppe Garibaldi, 85 – 51016 Montecatini Terme (PT) – Internet Provider: Italway S.r.l. - Via Fucini, 2/b – 51010 Massa e Cozzile (PT) – Laprevidenza.it™ è un marchio depositato.

Hanno collaborato: *Avv. Daniela Carbone, Avv. Daniele Iarussi, Avv. Valter Marchetti, Dott.ssa Angela Allegrìa, Avv. Francesco Orecchioni, Avv. Luigi Modaffari, Dott. Gesuele Bellini, Dott.ssa Cesira Cruciani, Dott. Luigi Risolo*

**Focus mensile** a cura dell'Avvocato *Andrea Bava, avvocato in Genova*

Si ringrazia: *Dott. Antonello Podda, Dott. Mazzon Matteo, Avv. Mario Pavone, Avv. Luciano Faraon, Dott. Vittorio Raeli (Giudice Unico Corte dei Conti) – Avv. Prof. Lorenzo Cuomo – Avv. Maurizio Danza – Prof. Mario Meucci*

(\*\*) LaPrevidenza.it ringrazia tutti i professionisti ed i collaboratori che ci dedicano parte del loro prezioso tempo per fornire agli utenti una informazione puntuale e qualificata.

***Le sezioni aggiornate dell'Osservatorio – RELAZIONI SINDACALI***

[Assistenza](#) - [Contributi](#) – [Pensioni](#) – [Lavoro](#) – [Pensioni](#) – [Pubblico Impiego](#) – [Famiglia e Minori](#)

[Diritto Canonico](#) – [Gestione Separata Inps](#) – [Risarcimento del danno](#) – **FORUM PREVIDENZA**

*Questo notiziario contiene i link diretti alla notizia*

**FORUM LaPrevidenza.it – Preleva gli RSS per essere aggiornato sulle ultime discussioni**

**COMUNICATO**

***Funzioni e nuove utilità realizzate sull'Osservatorio***

**SOCIAL NETWORK** - Da adesso potete condividere tutti i nostri contenuti anche sulle pagine personali dei maggiori social network mondiali (*Facebook, Digg, Myspace, Reddit, Ask, Windows favorite, Yahoo, Google bookmarks, ecc...*). Basta passare il mouse sopra il simbolo + accanto alla data di ogni notizia. E' il sistema piu' semplice per condividere con i vs. amici e colleghi le novita' dell'Osservatorio. Personalizzate le vostre pagine con i contenuti **LaPrevidenza.it**

**FEED RSS** – Con I feed RSS di **tutte** le sezioni dell'Osservatorio siete in grado di scegliere le singole tematiche che riscuotono il vostro interesse sia personale che professionale. Visitate la pagina dei feeds – [www.laprevidenza.it/feeds](http://www.laprevidenza.it/feeds) – Segnalate ai vostri amici e colleghi questa nuova risorsa dell'Osservatorio!

**FORUM LaPrevidenza.it** – Per confrontarsi e partecipare alle discussioni giuridiche su tematiche di attualità. La registrazione utente viene richiesta solo in caso di pubblicazione dei post. La consultazione dei gruppi e dei singoli post è libera.

**A breve su LaPrevidenza.it**

**NEWSGROUP** – **Gennaio 2009** - *Funzionalità in fase di pubblicazione.* A breve tutti i nostri utenti potranno utilizzare e interagire con 31 newsgroup giuridici differenti e discutere con una grande comunità di utenti.

**AVVOCATO ONLINE** – **Febbraio 2009** - In preparazione una *finestra* per *affacciarsi direttamente nello studio dei professionisti che collaborano con l'Osservatorio.* Un servizio gratuito (solo per i nostri collaboratori) che associa la visibilità dello studio alle news pubblicate *anche* nella **speciale finestra visibile su tutte le pagine del sito** in aggiunta al profilo personale già esistente. Per maggiori informazioni e modalità di partecipazione scrivi a [staff@laprevidenza.it](mailto:staff@laprevidenza.it) – Per i nuovi collaboratori si prega di inviare un c.v.

**NOTIZIARIO GIURIDICO INVIATO AGLI UTENTI REGISTRATI**

**AREA REGISTRAZIONE UTENTI**

Inpdap: e' illegittimo il provvedimento di revoca della pensione dopo 17 anni - Corte dei Conti, I<sup>a</sup> Sez. giurisd. centrale, Sentenza 18.12.2008 n. 563

Concorso pubblico: l'utilizzo di penne di diverso colore non è di per sè segno di riconoscimento - TAR Sardegna, sezione prima, sentenza 11.12.2008, n. 2158 - dr. Gesuele Bellini

Inadempimento di uno Stato – Direttiva 75/442/CEE – Art. 1 – Nozione di “rifiuto” – Rottami destinati all’impiego in attività siderurgiche – Combustibile da rifiuti di qualità elevata - Corte di giustizia Ue, VIII sezione, Sentenza 22.12.2008 C-283/07

Informazione ai lavoratori – Direttiva 91/533/CEE – Art. 8, nn. 1 e 2 – Ambito di applicazione – Lavoratori coperti da un contratto collettivo – Nozione di contratto o di rapporto di lavoro temporaneo - Corte di giustizia Ue, I<sup>a</sup> sezione, Sentenza 18.12.2008 C-307/07

Modifiche all'ordinamento stradale della Repubblica di San Marino - Repubblica di San Marino, Decreto delegato 12.6.2008 n.91

Protezione dei minori non accompagnati, le procedure diventano operative - Nota della Dott.ssa Cesira Cruciani

San Marino: compenso del curatore nelle procedure concorsuali con difetto di attivo - Repubblica di San Marino, Decreto delegato 3.7.2008 n. 100

I medici in formazione specialistica iscritti alla gestione separata pagano l'aliquota ridotta - Inps, Messaggio 19.12.2008 n. 28284

Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Artt. 8 e 63 - Corte di Giustizia Ue, I<sup>a</sup> sezione, Sentenza 18.12.2008 C-16/06P

L'entrata in vigore delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: il Documento di Valutazione dei Rischi - Articolo del Dott. Luigi Risolo

Roma: il Tar salva l'ordinanza anti prostituzione del sindaco - TAR Lazio, sezione II, 22.12.2008 n. 12222

San Marino: norme sulla procedura penale e sul segreto istruttorio nel processo penale - Repubblica di San Marino, Legge 17.6.2008 n. 93

Durc per benefici contributivi: la circolare Inail - Inail, Circolare 19.12.2008 n. 79

Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - Garante Privacy, Provvedimento 27.11.2008

Impugnazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Funzionario con invalidità totale permanente - Corte di giustizia Ue, IV sezione, Sentenza 22.12.2008 C-198/07

Legge Finanziaria 2009: il testo definitivo del disegno di legge - Ddl definitivamente approvato dal Parlamento

**LaPrevidenza.it Notiziario n° 16 del 9.1.2009**

[Ritardo nel versamento della contribuzione previdenziale - assistenziale: i nuovi tassi di dilazione e differimento](#) - Inps, Circolare 19.12.2008 n. 112

[Sgravi contributivi per Venezia e Chioggia: il Tribunale Ue respinge i ricorsi](#) - Tribunale Ue, Sezione VI ampliata, Sentenza 28.11.2008 C-254 / C-270 / C-277

[La semplificazione delle procedure ai fini degli adempimenti per le misure minime di sicurezza e notificazione](#) - Articolo del Dott. Luigi Risolo

[Doppia I.I.S.: la Corte dei conti in appello tentenna, ma la soluzione sarebbe così semplice](#) - Articolo dell'Avvocato Andrea Bava - Foro di Genova

[Sgravi contributivi per Venezia e Chioggia: il Tribunale Ue respinge i ricorsi](#) - Tribunale Ue, Sezione VI ampliata, Sentenza 28.11.2008 C-254 / C-270 / C-277

[Il quadernone di un dipendente costituisce contabilità in nero e legittima l'accertamento induttivo IVA](#) - Nota a Cassazione Civ., 10 ottobre 2008, n. 25104 - Daniele Iarussi

[Modificazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24.4.1998 n. 58 - Disciplina degli emittenti](#) - Commissione Nazionale per la società e la borsa, Deliberazione 27.11.2008

[Carta acquisti: disciplina dei criteri per i versamenti a titolo spontaneo e solidale per la partecipazione al progetto](#) - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 11.12.2008

[Volontariato: individuati gli ulteriori soggetti presso cui prestare il servizio](#) - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 5.11.2008

[L'utilizzazione del Voucher lavorativo limitatamente al settore commercio, turismo e servizi](#) - Inps, Circolare 1.12.2008 n. 104

[Charleroi: nessun aiuto di stato per le modifiche dell'aeroporto - Ryanair assolta](#) - Tribunale Ue, VIII sezione ampliata, Sentenza 17.12.2008 T-196/04

[Erogazione diretta del TFR a carico del Fondo Tesoreria presso l'Inps](#) - Inps, Messaggio 12.12.2008 n. 27770

[Corretta applicazione dei contratti per collaborazioni continuative nella specie a progetto e call center](#) - Inps, Circolare 17.12.2008 n. 111

[Valore della prova testimoniale in caso di licenziamento per timbratura del cartellino prima della effettiva entrata al lavoro attraverso l'aiuto di altro collega](#) - Cassazione civ., Sezione lavoro, sentenza 30.10.2008 n. 26239 - [Valter Marchetti](#)

[Condono fiscale: la corte di giustizia europea condanna l'Italia per inadempienza alle direttive europee](#) - Corte di giustizia europea, V<sup>^</sup> sez., Sentenza 11.12.2007, C-174/07

[Caduta accidentale dalle scale condominiali - Responsabilità del custode](#) - Cass. civ., sez. III, Sentenza 19.6.2008 n. 16607 - Avv. [Valter Marchetti](#)

[Prestazioni assegnate ai familiari superstiti delle vittime di guerra - Requisito della residenza nel territorio nazionale](#) - Art. 18, n. 1, CE - Corte di Giustizia Ue, Sentenza 4.12.2008, C-221/07 - [Zablocka-Weyhermüller](#)

[Cause di decadenza dalle agevolazioni per la PPC - Conferimento del fondo prima del quinquennio dall'acquisto](#) - Agenzia delle Entrate, Risoluzione 1.12.2008 n. 455/E

[Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione - Concessioni di servizi pubblici - Concessione relativa alla gestione di una rete comunale di teledistribuzione](#) - Corte di Giustizia Ue, Sentenza 13.11.2008, C-324/07 [Commune d'Uccle](#)

**LaPrevidenza.it Notiziario n° 16 del 9.1.2009**

Regime probatorio della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato - *Articolo di Angela Allegrìa - CS di Animi - Associazione Nazionale per l'Immigrazione*

No al demansionamento per il lavoratore nominato responsabile di una rete di promotori finanziari - *Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 22.10.2008 n. 25574*

Infortunistica stradale: i soggetti danneggiati possono chiedere di visionare gli atti delle imprese di assicurazione - *Ministero dello sviluppo economico, Decreto 29.10.2008 n. 191*

Pensione anticipata e vecchiaia contributiva - Abolizione del divieto di cumulo: la circolare Inps - *Inps, Circolare 9.12.2008 n. 108*

Incostituzionale la cessazione dei co.co.co - *Corte Costituzionale, sentenza 5.12.2008 n. 399 - Avv. Francesco Orecchioni*

Trattazione udienza preliminare da parte del giudice che ha ordinato, nel precedente dibattimento avente per oggetto lo stesso fatto a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pm: incompatibilità - *Corte Costituzionale, Sentenza 1 dicembre 2008, n. 400 - Avv. Valter Marchetti*

Assenze dal servizio dei dipendenti pubblici - Ulteriori chiarimenti - *Inps, Circolare 9.12.2008 n. 109*

Non basta il ricarico medio ponderato a far presumere maggiori ricavi, in caso di accertamento induttivo - *Nota a Cassazione Civ., Sez. Trib., 9.11.2008, n. 27453 - Daniele Iarussi*

Istituti di Patronato: il nuovo regolamento pubblicato sulla gazzetta ufficiale - *Ministero del Lavoro, Decreto 10.10.2008 n. 193*

L'erronea indicazione dell'operazione soggetta ad imposizione rende inammissibile l'atto di appello nel contenzioso tributario? - *Nota a Cassazione Civile, 17 luglio 2008, n. 19639 - Daniele Iarussi*

Rendita catastale: con la valutazione automatica c'è liquidazione d'imposta senza avviso di accertamento - *Nota a Cass. civ., sezione Tributaria, 24 settembre 2008 n. 23995 - Avv. Daniele Iarussi*

Contrattazione di secondo livello - Sgravio contributivo - *Inps, Circolare 12.12.2008 n. 110*

Infortunio sul lavoro: il concorso di colpa del lavoratore infortunato si configura solo se quest'ultimo ha volontariamente trasgredito le disposizioni del datore di lavoro - *Cass. civ., Sez IV, Sentenza 20.3.2008 n. 12348*

Risoluzione del rapporto di lavoro per cause imputabili al datore di lavoro: il caso Juuri - *Corte di giustizia Ue, IV sezione, 27.11.2008, C-396/07 Juuri*

Provocare la morte in un incidente stradale sotto l'effetto di sostanze stupefacenti od alcool è dolo eventuale e non mera colpa - *Tribunale di Bari, GIP, Ordinanza 31.1.2008 - Valter Marchetti, Foro di Savona*

Integrazione dei criteri e delle modalità di individuazione dei titolari della Carta Acquisti - *Ministero dell'Economia, Decreto 7.11.2008*

Carta acquisti o Social card: pubblicato in gazzetta il decreto ministeriale con le disposizioni operative ed i chiarimenti - *Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 16.9.2008*

Assegno Sociale: i nuovi requisiti introdotti dalla legge di conversione 133/2008 - *Inps, Circolare 2.12.2008 n. 105*

Decreto legge 29.11.2008 n. 185: Il bonus famiglie - *Nota a cura dello staff di redazione*

**LaPrevidenza.it Notiziario n° 16 del 9.1.2009**

[Applicazione dei benefici fiscali in caso di titolarità di più trattamenti pensionistici - Agenzia Entrate, Risoluzione 1.12.2008 n.453/E](#)

[Riconoscimento e revoca dello status di rifugiato politico alla luce del decreto legislativo 3.10.2008, n. 159 - Articolo di Angela Allegria - CS Animi, Associazione Nazionale per l'Immigrazione](#)

[Assegno di mantenimento - legittima la deducibilità ai fini Irpef solo se la quota viene stabilita dall'autorità giudiziaria - Agenzia Entrate, Risoluzione 19.11.2008 n. 448/E](#)

[Misure di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina: pubblicato il testo coordinato del D.l. - Testo coordinato del decreto legge 2.10.2008 n. 151](#)

[Criminalità organizzata e immigrazione clandestina: pubblicata la legge 186/2008 - Legge 28.11.2008 n. 186](#)

[Compatibilità tra la pratica forense e il lavoro dipendente - Cassazione, Sez. Unite, Sentenza 26.11.2008 n. 28170 - Avv. Luigi Modaffari](#)

[De Magistris sarà trasferito, conferma dalla Cassazione - Cassazione civile, SS.UU, sentenza 11.07.2008 n. 19279 - Cesira Cruciani](#)

[Riordino delle Comunità montane: pubblicato il decreto - D.p.c.m. 19.11.2008 - G.U. 278 del 27.11.2008](#)

[Se cadi sulle scale bagnate del condominio e' responsabile il custode dell'edificio - Cass. civ., Sez. III, sentenza 19 giugno 2008, n. 16607](#)

[Pensione indiretta e di reversibilità agli orfani maggiorenni studenti universitari - Chiarimenti Inpdap - Inpdap, Nota operativa 25.11.2008 n. 44](#)

[Operai agricoli: benefici contributivi art. 1 c. 65 legge 24.12.2007 n. 247 - Inps, Circolare 26.11.2008 n. 102](#)

[Perequazione automatica: legge regionale o legislazione nazionale? Le sezioni Unite della Corte dei Conti si pronunciano - Corte dei Conti, Sezioni Riunite, Sentenza 18.11.2008 n. 5/QM](#)

[Il danno esistenziale - Genesi, ratio, orientamenti e parabola della dibattuta figura di danno - Articolo dell'avv. Luigi Modaffari, Foro di Brescia](#)

[Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria - Garante per la protezione dei dati personali, Deliberazione 6.11.2008 n. 60](#)

[Condanna per l'Italia: la normativa pensionistica che diversifica l'età per i dipendenti pubblici viola la normativa europea - Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, sentenza 13 novembre 2008, C-46/07 - Dr. Gesuele Bellini](#)

[Direttiva 91/439/CEE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Sospensione temporanea della patente - Corte Ue, III sezione, sentenza 20.11.2008 C-1/07 Weber](#)

[Concorrenza – Intese – Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche – Eccezione di illegittimità - Tribunale Ue, V sezione, Sentenza 8.10.2008 T-69/04 - Schunk](#)

[Garanzia della comunità accordata alla Banca Ue per investimenti in caso di perdite conseguenti a prestiti e garanzie su progetti realizzati fuori dalla Ue - Corte Ue, III sezione, 6.11.2008, Causa C-155/07](#)

## **FOCUS**

### ***La Doppia I.I.S.***

#### **Doppie I.I.S.: la Corte dei conti in appello tentenna, ma la soluzione sarebbe così semplice**

*(Avvocato Andrea Bava – Foro di Genova)*

Nuove sentenze, e nuovi problemi sulla delicatissima questione delle plurime contingenze su più trattamenti di pensione erogate anteriormente al 1995.

La vicenda appare senza fine, ed anzi un recente orientamento delle sezioni di appello si profili in modo sinistro per i poveri pensionati.

Il problema riguarda solo i pluri-pensionati, perché come è noto, in materia di cumulo di più indennità integrative speciali, l'orientamento della Corte dei Conti, nonostante i pronunciamenti delle SS.RR. (sentenze n. 39/40 del 1997 e n. 1/2000) e dopo varie oscillazioni interpretative, è ormai costante nel riconoscere a favore del pensionato che presta opera retribuita, tanto alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico che di un datore di lavoro privato, il diritto a percepire anche sulla pensione l'indennità integrativa speciale in misura intera (tra le tante: Sez.II di Appello n. 78 del 15.3.2000, n. 93 del 21.3.2000, n. 131 del 12.4.2000, n. 141 del 5.5.2000, n. 188 del 16.5.2000, n. 257 del 25.7.2000, Sez.III di appello n. 9 del 18.1.2001, n. 215 dell'1.8.2001, Sez. di Appello per la regione Sicilia n. 99 del 28.7.2000, nn. 155 e 156 del 21.11.2000; Sez. giurisd. Liguria n. 484 del 12.5.2004).

Per quanto concerne invece, in particolare, la cumulabilità di più indennità integrative speciali da parte del titolare di plurimi trattamenti pensionistici, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 516 del 2000, riguardante la legge regionale della Sicilia n. 41 del 1985, aveva sancito che, anche in presenza di diversi trattamenti pensionistici, il divieto generalizzato di cumulo delle predette indennità è da ritenersi illegittimo ove non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.

Con quest'ultima pronuncia di incostituzionalità la Corte aveva espunto dall'ordinamento una disposizione contenente lo stesso principio di cui all'art. 99, secondo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, superando, in questo caso, la propria precedente giurisprudenza (sentenza Corte Costituzionale n. 494 del 1993), che individuava nel cosiddetto "minimo INPS", ovvero nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il limite minimo di pensione al di sotto del quale il divieto è escluso.

A seguito di tale pronuncia, la giurisprudenza della Corte dei conti, nonostante i pronunciamenti delle Sezioni Riunite (sentenza n. 14/QM dell'11 luglio 2003 e n. 2/QM del 22 febbraio 2006), ha spesso ritenuto, anche nell'ipotesi di concorso di più pensioni, l'illegittimità del divieto di cumulo di indennità integrative speciali in assenza della previsione legislativa di un limite minimo della pensione al di sotto del quale tale divieto deve essere necessariamente escluso, riconoscendo al pensionato il diritto a percepire l'indennità integrativa speciale in misura intera (Sez. Giurisd. marche, sent. n. 2873 del 27.3.2000; Sez. Giurisd. Terza Centrale, sentt. n. 26 del 6.2.2001, n. 66 del 28.3.2001, n. 33 del 18.2.2002 e n. 738 del 7.12.2005; Sez. Giurisd. toscana sent. n. 293 del 18.4.2002; Sez. Giurisd. Liguria sentt. n. 413 del 17.6.2002, n. 855 del 30.10.2002, n. 615 dell'8.8.2003, n. 966 del 10.12.2003, n. 1495 del 6.12.2005 e n. 840 del 4.10.2006; Sez. Giurisd.

**LaPrevidenza.it Notiziario n° 16 del 9.1.2009**

lazio , sent. n. 2493 del 7.11.2005, n. 502 dell'11.4.2007 e n. 741 del 16.5.2008; Sez. Giurisd. Lombardia sent. n. 17 del 17.1.2006; Sez. Giurisd. Sicilia sent. n. 338 del 25.1.2006 e n. 870 del 28.03.2007; Sez. Giurisd. Emilia Romagna sent. n. 847 del 30.10.2007).

La stessa Corte Costituzionale, investita ripetutamente della questione di legittimità costituzionale afferente la permanenza nell'ordinamento del divieto di cumulare più indennità integrative speciali da parte del titolare di più trattamenti pensionistici (ordinanze n. 438 del 14 - 23.1998 e n. 517 del 15-21 novembre 2000), ha affermato che, in conseguenza delle sue note sentenze n. 566/1989, n. 204/1992 e n. 494/1993, non sono più rinvenibili nell'ordinamento vigente disposizioni cui possa essere ricondotto il divieto di cumulo, o perché già espunte (l'art. 254 del D.P.R. n. 1092/1973 ha abrogato tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato vigenti alla data del 31 dicembre 1973, con eccezione di quelle espressamente richiamate nello stesso testo) o perché dichiarate costituzionalmente illegittime, come l'art. 99, commi secondo e quinto, del predetto D.P.R. n. 1092/73, o, infine, perché prive di contenuto autonomo, come l'art. 130, ultimo comma, dello stesso D.P.R., il quale presuppone un valido divieto di cumulo, allo stato non più esistente.

Nonostante tale situazione, la Corte dei Conti, in sede di appello, ha recentemente assunto una posizione negativa rispetto all'accoglimento di domande di pluripensionati (Corte conti, Sez. Prima n. 236 2 259 del 2008 ; Sez. Terza n. 191 del 2008)

In tali sentenze è stata rivista criticamente l'orientamento che riconosce anche al titolare di plurimi trattamenti pensionistici il diritto di cumulare le relative indennità.

Le predette pronunce hanno fatto seguito alla ordinanza della Corte Costituzionale n. 119 del 2008, con cui la stessa, investita ancora una volta della questione di costituzionalità dell'art. 99, 2° comma, del D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1092, ha restituito gli atti ai giudici remittenti affinché procedessero ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce dello "ius superveniens" costituito dall'art. 1, commi 774, e 776, della l. 27 dicembre 2006, n. 296.

Per confutare l'impostazione recentemente assunta dalla giurisprudenza di appello vale richiamare l'orientamento meditato e lucido che la giurisprudenza di primo grado sta assumendo contro il rinnovatamente restrittivo trend della giurisprudenza di appello.

Come osservato da Corte Conti, Sez. Giur. Liguria 606/2008 del 22 ottobre 2008:

"A quest'ultimo riguardo, premette la Sezione che l' art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994 ha trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, quella che era una retribuzione accessoria in una retribuzione primaria, facendo così venir meno il divieto di cumulare emolumenti che, pur essendo riconducibili a quella che era l'Indennità integrativa speciale, hanno assunto natura giuridica diversa (retribuzione primaria e non più accessoria).

Ciò posto, il comma 774 della legge n. 296 del 2006, nel dare l'interpretazione autentica del comma 41 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo alla liquidazione delle pensioni di reversibilità, ha considerato l'indennità integrativa speciale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 335/1995 e indipendentemente dalla data di liquidazione della pensione diretta, "parte integrante del complessivo trattamento pensionistico", ritenendola strutturalmente conglobata nella pensione.

Il successivo comma 776, abrogando l'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha eliminato dall'ordinamento la norma che prevedeva per le pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 (cioè aventi tale decorrenza anche se liquidate dopo) e per le pensioni di reversibilità ad esse riferite, la perdurante applicabilità dell'art. 2 della legge n. 324 del 1959 e successive

**LaPrevidenza.it Notiziario n° 16 del 9.1.2009**

modificazioni ed integrazioni.

Tale disposizione abrogativa, ha fatto pertanto venir meno il carattere di emolumento accessorio dell'indennità integrativa speciale anche per le pensioni dirette liquidate fino al 31.12.1994, a decorrere, però, dal 1° gennaio 2007, attesa l'efficacia non retroattiva della stessa.

Alla luce delle surriferite nuove disposizioni, la questione della cumulabilità di più indennità integrative speciali rimane quindi circoscritta alle fattispecie in cui, come nel caso in esame, entrambe le pensioni sono state liquidate a decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1995 e fino all'1.1.2007, allorché anche l'indennità integrativa speciale in godimento su pensioni anteriori all'1.1.1995 cessa di avere carattere accessorio, divenendo parte integrante del trattamento pensionistico.

Ciò considerato, per tali limitate fattispecie, non sembra a questo giudice che lo "ius superveniens" abbia apportato modifiche sostanziali al preesistente quadro normativo tenuto presente dalla surriferita giurisprudenza, che, sulla base della ritenuta obliterazione del divieto di cumulo delle I.I.S. accedenti a più trattamenti pensionistici, andando in diverso avviso rispetto alla decisione n. 2QM del 2006 delle Sezioni Riunite di questa Corte, ammette incondizionatamente il diritto di cumulo delle indennità integrative speciali.

Di conseguenza, non rinvenendosi nelle decisioni che hanno rivisitato la questione (Corte conti, Sez. Prima n. 236 e 259 del 2008; Sez. Terza n. 191 del 2008) argomentazioni convincenti in contrario, questo giudice ritiene di dover confermare l'orientamento fino ad oggi costantemente seguito da questa e da altre sezioni territoriali per oltre un decennio in numerosissime sentenze, la quasi totalità delle quali sono divenute definitive a seguito della loro conferma in appello.

Per le considerazioni svolte, nella specie, trattandosi di pensioni liquidate anteriormente al 1995, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire nella misura intera l'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità (iscrizione n. omissis ), di cui è titolare, senza pregiudizio per l'altra pensione di reversibilità su cui gode già di indennità integrativa speciale in misura intera.

La lucidità delle argomentazioni, che qui sono portate a sostegno della posizione dei doppi pensionati fa da contraltare alle invero non rettilinee guide alla base della recente (e si spera frutto di un approccio non ancora definitivo) linea negativa di appello.

Esaminiamo una sentenza che si colloca in tale negativa prospettiva:

-in passato il Giudice d'Appello si era pronunciato in senso positivo per poi rivisitare tale orientamento condividendo quello indicato dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 2/QM/2006 che negava il diritto del pensionato alla corresponsione dell'emolumento in questione;

-peraltro, la possibilità di corrispondere la doppia indennità integrativa speciale solo al pensionato-lavoratore e non anche al titolare di due pensioni avrebbe potuto costituire un'evidente discriminazione ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, dovendosi considerare la situazione del percettore di reddito da sole pensioni certamente più degna di tutela.

Orbene, la Corte Costituzionale, con la richiamata ordinanza n. 119/2008, premesso che l'art. 1, comma 776 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 ha abrogato l'art. 15, comma 5, della L. n. 724 del 1994 e che l'art. 1, comma 774 ha dettato una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, ha stabilito che tale abrogazione ha di fatto eliminato anche il riferimento alla perdurante applicabilità - quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed a quelle di reversibilità ad esse riferite- delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità in questione sui trattamenti pensionistici previsti dall'art. 2 della L. n. 324 del 1959 e successive modificazioni.

**LaPrevidenza.it Notiziario n° 16 del 9.1.2009**

Alla luce di tale situazione -costituente, secondo il Giudice costituzionale, jus superveniens nell'ambito dei giudizi di costituzionalità riguardanti il problema della doppia indennità integrativa speciale- la ricordata Sezione III (vedi sentenza 12.5.2008, n. 163) ha ritenuto superati i precedenti dubbi di legittimità costituzionale da essa stessa avanzati, relativi alle norme disciplinanti il divieto di cumulo in questione: ciò considerando che nel momento in cui, con l'abrogazione dell'art. 15 comma 5, della L. n. 724/1994, è venuta meno qualsiasi "tutela" nei confronti delle categorie più deboli (esclusione della doppia indennità integrativa speciale in misura intera per le pensioni di reversibilità), non si vede come tale "tutela" possa permanere riguardo alla categorie meno deboli (titolari di pensione diretta).

Questo Giudice pienamente condivide tale posizione, già espressa anche nella precedente sentenza 236/08.

Da quanto sopra esposto consegue che, alla sig.ra M., non spetta la corresponsione -sulla pensione privilegiata percepita- dell'indennità integrativa speciale in misura intera, bensì solo nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensione lavoratori dipendenti.

295/2008 del 7 luglio 2008 - Sezione Prima Centrale di Appello

Orbene, la sentenza in esame si pone in una prospettiva - lo si consente- non condivisibile, laddove si presuppone che la giurisprudenza abbia ormai ritenuto superati i precedenti dubbi di legittimità costituzionale da essa stessa avanzati: infatti, in realtà i dubbi erano rimasti, tanto che la questione era stata appunto rimessa alla Corte Costituzionale.

La Consulta, da parte propria, non ha dichiarato infondata la questione, bensì ha semplicemente rimandato il problema al mittente sulla base del rinnovato assetto normativo, assetto che, retroattivamente dal 1 gennaio 1995, ha visto cancellare la indennità integrativa speciale come voce autonoma (la cui coesistenza su due trattamenti poteva comportare il contenzioso).

Con ciò la Corte Costituzionale ha neppure troppo implicitamente risolto il problema dal 1 gennaio 1995 in poi; infatti, la Corte non ha potuto che prendere atto del fatto che il legislatore della finanziaria 27.12.2006 n° 296 aveva disciplinato retroattivamente non solo con riferimento alle pensioni di reversibilità, ma anche verso quelle dirette:

L'Art. 1 comma 774 L. 27 dicembre 2006 n. 296 così recita "L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

Come si vede, l'art. 1 comma 774 citato non si è limitato a fornire il principio del conglobamento della contingenza nella pensione per le reversibilità, ma ha affermato la stessa e identica regola anche per le pensioni dirette, attribuendo retroattivamente tale qualità anche alle pensioni dirette (quella del dante causa), che, stabilisce interpretativamente il legislatore della Finanziaria 2007, aveva già come parte integrante la contingenza; contemporaneamente il legislatore della finanziaria con il comma 776 ha abrogato la norma, art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che aveva conservato rilevanza autonoma alla contingenza per le pensioni ante 31 dicembre 1994, e relative reversibilità, una disposizione ritenuta sovrabbondante, stante appunto la intervenuta estensione del principio della estensione del regime AGO (dove, si noti, la contingenza aveva

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 16 del 9.1.2009***

cessato di avere rilevanza autonoma fin dal 1 gennaio 1984, ex art. 21 l. 730/83) e dunque, si ribadisce, stante l'intervenuta sostituzione del regime della contingenza quale voce a se stante fin dalla riforma pensionistica.

In sostanza, ciò di cui la Corte dei Conti in appello non si è avveduta è che in realtà il legislatore non ha creato un regime differenziato per pensioni di reversibilità e pensioni dirette, ma le ha parificate retroattivamente, per via interpretativa, stabilendo che la pensione, di reversibilità o diretta che sia, non ha più una voce autonoma IIS, analogamente a quanto avviene nel regime AGO dal 1984.

Sostenere che il legislatore, con il proprio intervento, abbia inteso privare di tutela le vedove, e dunque a maggior ragione i pensionati, vuol dire attribuire al legislatore una funzione di calamità fatale che non può attagliarsi al legislatore, né può esservi associata in via interpretativa.

Tale argomentazione non può essere interpretativa perché non è e non può essere giuridica.

L'orientamento negativo ha dunque desunto dalla sentenza della Corte Costituzionale esattamente il contrario di ciò che poteva trarne, non avvedendosi appieno del fatto che la Corte Costituzionale ha restituito gli atti ai remittenti avendo finito per prendere atto dell'intervenuta abrogazione del concetto stesso di contingenza dal 01.01.1995, tanto che, oggi (ma, in realtà, dal 1.01.1995, stante la retroattività dell'intervento interpretativo) non ha più senso parlare di cumulo di una indennità che non esiste più neppure per le pensioni nate prima della riforma (come non esiste più per quelle nate dopo).

Non è possibile sostenere che il legislatore, se ha ritenuto di colpire la categoria "debole", le vedove, a maggior ragione deve aver voluto colpire quella "forte", i pensionati; infatti, l'intervento del legislatore può essere visto come lesivo solo se si continua a considerare il problema sotto il profilo pre-finanziaria 2006, ossia con il problema che la contingenza, voce a parte rispetto alla pensione, sparisce di fronte ad altra contingenza su altra pensione; ciò, lo sappiamo bene, portava alla falcidia della pensione di reversibilità, dapprima privata della voce contingenza, e poi decurtata.

Ma, considerando che l'eliminazione del concetto di contingenza non si riferisca solo alle reversibilità, bensì a tutte le pensioni, anche dirette (non a caso il legislatore con il comma 776, ha abrogato la norma che conservava il concetto di contingenza come voce separata anche per le pensioni dirette) si capirà che la finanziaria 2007 ha in realtà solo portato chiarezza ed equità (ed il legislatore, per definizione, non è assurdo e iniquo, bensì giusto ed equo).

Infatti, le stesse vedove non sono state affatto "colpite", ma avranno anch'esse in realtà da guadagnare con i principi forniti dal legislatore della finanziaria 2006, se anche le pensioni dei loro danti causa dovevano essere considerate da dotarsi (nel loro importo finale cui applicare la percentuale di spettanza alla vedova) anche della contingenza, elemento integrante di quello che doveva essere la pensione, e che illegittimamente non veniva pagata al dante causa (visto che, come abbiamo appena visto, l'estensione del regime AGO, dove al contingenza aveva da molti anni perso rilevanza autonoma, è intervenuta anche per le pensioni pubbliche).

A rigore i principi sulle reversibilità post riforma ex l. 335/95 (60% della pensione, in luogo che 50%, come prima) sarebbero stati ben più favorevoli in valore assoluto (ossia senza contare le problematiche di cumulo dei redditi ex tabella F, che comunque hanno tutt'altra funzione) solo che, come poi la Corte Costituzionale con l'ordinanza 119/08 ha rilevato, per pensione si fosse considerato il coacervo di pensione base e iis, divenute, appunto, un unicum.

La soluzione che qui si propugna rende dunque giustizia sia alla Corte Costituzionale, la cui ordinanza 119/08, intesa nella accezione della sentenza negativa in commento, avrebbe colpevolmente avuto una funzione pilatesca, sia soprattutto al legislatore, che non ha colpito

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 16 del 9.1.2009***

nessuno (né soggetti "forti" come i pensionati (!) né quelli più deboli come le vedove dei pensionati medesimi.

Considerando che dal 1 gennaio 1995 anche le pensioni dirette non avessero più avuto una voce contingenza (tanto che le reversibilità sarebbero state calcolate su dirette munite per forza dell'importo corrispondente, che aveva perso rilevanza autonoma) si giunge alla soluzione più giusta ed equa, oltre che più aderente alla volontà del legislatore.

Vero è che i dubbi di costituzionalità del preesistente e ipotetico divieto (tale ipotesi era alla base della rimessione degli atti alla Consulta nell'ultima occasione) permarrebbero per il momento anteriore all'entrata in vigore della legge 335/95; la questione, comunque, non rileva nella presente vicenda.

Genova, 19.12.08

**Avv. Andrea Bava**

## **NOTIZIARIO**

**Per ricevere *gratuitamente* il Notiziario è necessario registrarsi nell'area utenti del sito. Riceverete ogni settimana la nostra newsletter.**

All'inizio di ogni mese, con la prima newsletter disponibile verrà allegato il file PDF con tutte le notizie pubblicate dall'Osservatorio. Per una maggiore praticità il notiziario in PDF conterrà tutti i link diretti alle news “pubbliche”.

### **COME SOSTENERE IL NOSTRO PROGETTO**

*Se ritenete utile e interessante la nostra attività di informazione potete sostenere l'Osservatorio*

- Scaricando i nostri banner oppure i feed RSS - XML ed inserendoli sul vostro sito ([http://www.laprevidenza.it/rss\\_file.xml](http://www.laprevidenza.it/rss_file.xml));
- Segnalando [www.laprevidenza.it](http://www.laprevidenza.it) ed il nostro servizio di consulenza legale on line – [consulenza@laprevidenza.it](mailto:consulenza@laprevidenza.it) - ai vostri amici, colleghi e conoscenti;
- ***Inviando una copia di questo notiziario a tutti i vostri conoscenti;***
- Inviando in redazione materiale giuridico anche commentato;
- Mantenendo aggiornato il vostro sito inserendo un semplice ticker con le nostre news – [http://www.laprevidenza.it/laprevidenza\\_rss.cfm](http://www.laprevidenza.it/laprevidenza_rss.cfm)
- Impostando [www.laprevidenza.it](http://www.laprevidenza.it) come tua pagina iniziale;

### **HAI UNA PAGINA PERSONALE SU GOOGLE o YAHOO?**

**Aggiungi le nostre news sulla tua pagina personale – Clicca sul motore che ti interessa**



**Redazione: [info@laprevidenza.it](mailto:info@laprevidenza.it) – Staff: [staff@laprevidenza.it](mailto:staff@laprevidenza.it)**